



LA CONTRAFFAZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

VADEMECUM PER IL CONSUMATORE



Conoscere il problema per affrontarlo meglio

Progetto IO SONO ORIGINALE



finanziato da

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

realizzato dalle Associazioni dei Consumatori del **CNCU**



con la collaborazione di **Assoinform**



vademecum a cura di Assoutenti e Unione Nazionale Consumatori

INDICE

COSA È LA CONTRAFFAZIONE	04
COME DIFENDERSI	04
LE BUONE REGOLE	05
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE	06
LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	07
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	09
LA PIRATERIA INFORMATICA	12
LE LINEE GUIDA UE: AGENDA DIGITALE E POLITICA "OPEN DATA"	14
I DANNI PROVOCATI DALLA CONTRAFFAZIONE	16
VADEMECUM:	19
COME EVITARE LA CONTRAFFAZIONE	19
COSA FARE DI FRONTE AL CONTRAFFATTO	24
A CHI RIVOLGERSI PER TUTELARSI	24

COSA È LA CONTRAFFAZIONE

Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l'originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale. (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003).

La contraffazione è un fenomeno antichissimo che riguarda molti settori merceologici tra cui le apparecchiature informatiche, l'elettronica di consumo (Pc, smartphone, stampanti etc.), ma anche software, CD musicali, film, etc.

La commercializzazione di prodotti contraffatti incide non soltanto sulla sicurezza e la salute dei consumatori ma anche sull'economia del Paese, poiché sottrae alla collettività posti di lavoro e allo Stato entrate fiscali.

L'imitazione fraudolenta di un prodotto può anche provocare deviazioni del traffico commerciale, fenomeni di concorrenza sleale e produce un gravissimo danno allo sviluppo della ricerca e alla capacità di invenzione ed innovazione.

COME DIFENDERSI

La vendita di merce contraffatta avviene attraverso differenti canali di distribuzione, nei quali la contraffazione non è sempre evidente. Spesso può compiersi attraverso mercati esterni alla distribuzione regolare, come le bancarelle o le spiagge, oppure tramite Internet ed, infine, all'interno di negozi appartenenti alla distribuzione regolare. Questo vademecum fornisce pratici consigli per difendersi dal pericolo di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta.

LE BUONE REGOLE

LA CONTRAFFAZIONE NON È SEMPRE EVIDENTE.

PER EVITARE DI ACQUISTARE INCONSAPEVOLMENTE MERCE CONTRAFFATTA È TUTTAVIA IMPORTANTE SEGUIRE ALCUNE SEMPLICI REGOLE DI BASE:

- evitare di **comprare prodotti troppo economici**; può essere invitante ma è indice di prodotto non originale.
- Per gli acquisti rivolgersi sempre a **venditori autorizzati**.
- Avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, della **consulenza** di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto.
- Controllare sempre **le etichette** dei prodotti acquistati (l'etichetta è la loro “carta d'identità”) e diffidare di quelli con scritte minuscole o poco chiare o privi delle indicazioni d'origine e del “marchio CE”.
- Acquistare solo prodotti in confezioni e con **imballaggi integri**, con il nome del produttore, assicurandosi della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazione.
- Prestare cautela verso **i venditori non autorizzati**: se non si ricevono notizie precise sull'identità e sui recapiti (telefono, domicilio ecc.) del venditore, è possibile che si tratti di prodotti contraffatti.
- Porre attenzione all'acquisto di **prodotti proposti su canali non autorizzati**, soprattutto nei casi in cui non sia prevista la possibilità di prendere visione della merce prima dell'acquisto e restituirla una volta ricevuta.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Analizzando le cifre riconducibili a questo fenomeno nel quinquennio 2008 – 2013 si riscontra che l'industria del contraffatto ha sviluppato un giro di affari di circa 3,8 miliardi di euro. L'Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza hanno effettuato complessivamente nel medesimo periodo di riferimento circa 100.000 sequestri che hanno riguardato 334 milioni di beni contraffatti. (Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, Fonte Iperico DGLC - UIBM).

Nel corso degli ultimi anni siamo in grado di rilevare una forte espansione del fenomeno e un aumento del numero di sequestri che, dall'analisi dei dati, sono concentrati in alcune Regioni con prevalenza del Lazio, Lombardia, Campania, Puglia, Toscana e Liguria. In generale, il maggior numero di sequestri riguarda "accessori di abbigliamento", "abbigliamento" e "giochi". Queste categorie, nel loro insieme, rappresentano l'80% del totale complessivo dei beni sequestrati. Ad aggravare la situazione contribuisce anche una sensibile estensione e diversificazione dei prodotti contraffatti che non sono più costituiti dai soli beni di lusso ma interessano anche le più diverse merci di consumo (medicinali, giocattoli, etc.).

Con specifico riferimento alle apparecchiature informatiche, si rileva come, nonostante il preoccupante aumento registrato nel 2011 (circa 7 milioni di beni sequestrati), nel 2013 il dato si riduce a 218 mila unità.



LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Con questo termine intendiamo in generale l'elettronica di consumo ovvero PC, *hardware* e *software*, stampanti e accessori PC, dispositivi mobili (*smartphone - tablet, etc.*), supporti quali CD, DVD, USB, etc.

Nel settore delle apparecchiature informatiche rientrano anche tutte quelle attrezzature informatiche conosciute come "*consumabili*" (toner, tamburi, cartucce, etc.), oltre ai ricambi per stampanti, copiatori, fax, accessori ed attrezzature connesse e complementari.

L' **attrezzatura informatica** è composta da:

- computer Desktop (hardware, tastiere ed accessori)
- pc *Notebook*
- pc *Server*
- monitor LCD
- unità di salvataggio per PC (*back up*)
- gruppi di continuità per PC e per server
- stampanti da tavolo ad aghi, *inkjet* e *laser*
- stampanti ad aghi da sistema
- modem, fax, calcolatrici, scanner
- macchine da scrivere, sistemi di videoscrittura
- fotocopiatrice da tavolo e da sistema
- segreterie, centraline telefoniche ed apparecchi telefonici da tavolo

- cellulari con batteria ed accessori
- pezzi di ricambio sfusi per PC, accessori ed attrezzature connesse e complementari
- pezzi di ricambio di grandi dimensioni per fax, stampanti, fotocopiatori, accessori ed attrezzature connesse e complementari

Il **software** è l'insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore. Il *software* di base è il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base quali ad esempio, i programmi per uso professionale, gestionale e aziendale.

Rileviamo quindi che è possibile rinvenire sul mercato software per:

- l'*office automation*
- la grafica e l'elaborazione di immagini
- il *desktop publishing*
- il CAD 2D e 3D
- la sicurezza (*antivirus, antispam, anti-malware, backup, firewall, ecc.*)
- sistemi operativi, *browsers* e software di sistema
- *enterprise (Database, ERP, Document e Content Management Systems, Gestionali)*
- studi professionali
- sviluppatori (compilatori, ambienti di sviluppo, librerie, utility)
- simulazione matematica, scientifica e finanziaria
- virtualizzazione
- musica e per produzione e riproduzione multimediale
- contenuti per l'editoria elettronica (eBook, eMagazines)
- file utility varie (per la gestione, compressione, protezione di file)
- di controllo assistito per l'accessibilità (screen reader e sintesi vocale)
- videogiochi e software per l'intrattenimento
- app di qualsiasi genere per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

SETTORE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Sul piano normativo, fondamentale è stata la Legge Sviluppo del 2009 (**Legge 23 luglio 2009 n. 99** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") che, tra le altre previsioni, ha:

- inasprito le sanzioni penali e previsto la confisca obbligatoria dei beni di chi commette reato di contraffazione.
- Introdotta nuove circostanze aggravanti per chi commette reato di contraffazione in modo sistematico o con l'allestimento di mezzi e attività organizzate.
- Introdotta due nuove fattispecie di reato volte a sanzionare la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- Sottratto la condotta del consumatore finale consapevole all'applicabilità della sanzione penale, abbassando l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa (che oggi va dai 100 ai 7.000 euro) e rendendola possibile strumento di "educazione" del consumatore nelle mani delle Forze di Polizia.

Sul piano sanzionatorio: l'art. 1, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 stabilisce che "è punito con sanzione amministrativa pecuniaria **da 100 euro fino a 7.000 euro** l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per le condizioni di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".

Invece, in materia di pirateria audiovisiva, è punito, con una sanzione amministrativa pari a **154 euro**, "chiunque abusivamente utilizza, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsi-

asi procedimento, opere tutelate dalla privativa intellettuale”.

Sul piano legislativo, strumento per la promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e quindi di lotta alla contraffazione è la direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140.

Per una trattazione più esaustiva dell'assetto istituzionale e normativo della lotta alla contraffazione e delle strategie di contrasto a livello nazionale, si veda anche:



Codice della Proprietà Industriale

Il Codice della Proprietà Industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito. Il testo unico sulla proprietà industriale ha quindi comportato un'intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti. In particolare, il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, il primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale. La Convenzione è stata aggiornata più volte, l'ultima delle quali nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede in Ginevra.

Regolamento CE n. 1383/2003 e Regolamento CE 1891/2004

La ragione che ha spinto il legislatore comunitario ad approvare una disciplina in questo particolare settore è espressa dal secondo considerando del Regolamento n. 1383/2003, ove si chiarisce che la commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale deve essere contrastata poiché reca notevole pregiudizio, in primo luogo, ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti ed, in secondo luogo, inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza. Ne consegue che le merci contraffatte o usurpative andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato interno della Comunità. Com'è evidente il legislatore comunitario, attraverso l'adozione dei regolamenti citati, ha voluto creare un sistema che ponesse rimedio ad un fenomeno pericoloso non soltanto per il libero esercizio del commercio, ma anche per la salute, la sicurezza, la protezione giuridica dei diritti dei consumatori. Il rimedio in questione si traduce in un regime di divieti e di controlli eseguiti alle frontiere dalle autorità doganali, al fine di evitare che una merce contraffatta o usurpativa, se non bloccata alle frontiere di uno Stato membro, possa circolare liberalmente all'interno della Comunità, tenuto conto che è certamente più complesso individuare la merce contraffatta quando essa è, ormai, già entrata nel mercato unico.

Direttiva “RoHS”

La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Rispetto alla RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla Direttiva RAEE): rispetto alla precedente formulazione sono stati eliminati i collegamenti alla RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ad esempio per quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione.

Direttiva 2001/95/CE “Marcatura CE”

La marcatura CE è un indicatore della conformità di un prodotto alla normativa UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato europeo. Apponendo il marchio CE, il produttore garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, la conformità a tutti i requisiti legali previsti per ottenere la marcatura CE e pertanto l'idoneità di un prodotto ad essere venduto in tutta l'area dello Spazio economico europeo.

Tuttavia, non tutti i prodotti devono recare la marcatura CE. Solo le categorie soggette a direttive specifiche che prevedono la marcatura CE devono essere marcate come tali.

LA PIRATERIA INFORMATICA

Con il termine “*pirateria informatica*” intendiamo l'insieme di reati legati all'abuso di mezzi informatici che mirano a violare la proprietà privata o intellettuale. All'interno della pirateria informatica possiamo distinguere le seguenti categorie:

- **pirateria domestica:** consiste nella duplicazione di programmi, musica, video in ambito domestico tramite la masterizzazione e divulgazione del materiale ad una cerchia ristretta di persone.
- **Underlicensing:** si tratta della violazione delle condizioni di licenza e si verifica nel caso di installazione di un software utilizzando un numero maggiore di copie rispetto a quante sono consentite nella licenza stessa.
- **Pirateria perpetrata su internet:** attraverso la rete è possibile vendere o mettere a disposizione gratuitamente programmi non originali pertanto commette un illecito sia chi mette a disposizione il materiale sia l'utente che effettua il download senza averne titolo.
- **Hard disk loading:** questo fenomeno si realizza quando le aziende vendono apparecchi nei quali sono installati *software* pirati.
- **Contraffazione del *software*:** questo fenomeno consiste nella produzione e nella ven-

dita di copie illecite dei prodotti, il più delle volte imitandone il confezionamento e il *packaging* degli originali (confezioni, manuali, contratti di licenze, etc.).

Tra le forme più diffuse di pirateria troviamo il download e la distribuzione non autorizzati di musica, film, programmi e il *cracking* ovvero la modifica di un software per rimuovere la protezione dalla copia, oppure per ottenere accesso ad un'area altrimenti riservata.

Per quanto riguarda i *software* è bene tenere presente che, a differenza di altri prodotti, un software non viene mai acquistato del tutto ma l'acquirente compra soltanto la licenza per poter utilizzare quel programma, di conseguenza chiunque copi un *software* senza aver acquistato il numero corretto di licenze viola le leggi sul *copyright*.

Capita molto spesso che i consumatori, per evitare di acquistare un *software*, ricorrano a soluzioni diverse e meno dispendiose: girando sul web è facile trovare siti che garantiscono download gratuiti di *software*, in realtà questi siti offrono il download di programmi non solo illegali, ma che spesso si rivelano anche dannosi per il computer.



Come si diceva, la contraffazione informatica si diffonde anche nella categoria generica dei materiali informatici considerati “consumabili”, dove si registrano numerosi falsi tra le categorie di prodotti, quali:

- toner e tamburi in caso di tecnologia laser
- cartucce in caso di tecnologia a getto d'inchiostro

Non deve stupire il fatto che i materiali di consumo, come apparecchi per la stampa e la copia, le cartucce delle stampanti o i dischi DVD masterizzabili, sono particolarmente presi di mira dai contraffattori dove, l'utilizzo del "falso", notoriamente implica **la perdita dei requisiti di prodotto** con conseguenti rischi:

- l'utilizzo di consumabili (toner) contraffatti nelle stampanti potrebbe significare l'emissione di polveri nocive nell'ambiente (delle quali non è noto il livello di pericolosità).
- L'utilizzo di consumabili contraffatti (toner, tamburi o cartucce) implica il decadimento delle etichette di prodotto dell'*hardware*, sotto dettagliate.

Un altro settore colpito dalla pirateria informatica è quello dell'*industria musicale* dove il download illegale e la riproduzione non autorizzata di file musicali provocano ogni anno la perdita di milioni di euro.

È importante sottolineare che la pirateria riferita all'industria musicale non solo è illegale ma rappresenta una violazione in termini di diritto di autore.

Tuttavia negli ultimi anni, grazie anche allo sviluppo di alcune tecnologie, è possibile registrare una riduzione del fenomeno soprattutto grazie soprattutto ai numerosi siti che offrono *streaming* musicale.

LE LINEE GUIDA UE: AGENDA DIGITALE E POLITICA "OPEN DATA"

La particolare attenzione dedicata dalla UE ai temi della trasparenza e del riuso sociale e commerciale dei dati, ha portato alla pubblicazione delle linee guida per il riuso dell'informazione pubblica.


Le linee guida cercano di supportare l'applicazione da parte degli Stati Membri della Direttiva PSI (*Public Sector Information*) che deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro luglio 2015. In modo particolare le linee meglio definiscono alcuni temi tra i quali:

- l'uso delle licenze di *open standard* oggi disponibili.
- Le priorità per la pubblicazione dei *dataset*.
- Le modalità per rendere i *dataset* pubblicati più riusabili.
- L'applicazione della regola del costo marginale che è da prendere in considerazione per la definizione del costo da associare al riuso delle informazioni.

Da uno studio effettuato sull'argomento (Rapporto 2013 sugli *Open Data* di *Mc Kinsey*) risulterebbe che il riuso dei dati pubblici potrebbe sviluppare un valore economico considerevole (3-5 trilioni di dollari di cui 900 bilioni solo in Europa) tuttavia è bene adottare sin da subito alcune cautele. Per questo le linee guida definiscono anche indicazioni su:

- **Licenze.** Viene definito quando le amministrazioni pubbliche possono permettere il riuso di **documenti senza condizioni o licenze**, e quando è possibile il riuso di dati personali. Ad esempio, si puntualizza che è sempre preferibile, nell'ottica della semplificazione, utilizzare avvertimenti-note invece di licenze strutturate, o comunque utilizzare le licenze aperte disponibili sul web come le licenze "*Creative Commons*", senza obbligare a realizzare contratti di licenza specifici.
- **Dataset.** Sono identificate cinque categorie tematiche di *dataset* a cui dovrebbe essere data **priorità nella pubblicazione**, dato l'interesse sia delle imprese sia di altri potenziali interessati al riuso: dati geospaziali (mappe, codici postali), dati meteorologici e ambientali (tempo, qualità della terra e dell'acqua, consumi energetici, livelli di emissione, dati ambientali in generale); dati sui trasporti (orari, stato delle strade, traffico), dati statistici sulla popolazione (età, occupazione, istruzione, salute, reddito), dati sulle aziende e sul business (bilanci, fatturati).

- **Costi.** Viene trattato il tema di come le entità pubbliche, incluse biblioteche, musei e archivi, devono **calcolare il valore di riutilizzo dei dati**. In particolare, se si tratta di documenti digitali, il riutilizzo dovrebbe essere sempre gratuito, mentre nei casi generali, il criterio dovrebbe essere sempre quello della compensazione delle spese del processo di trattamento per la pubblicazione, sottraendo tasse e altri tributi, dovuti successivamente per il riutilizzo.



I DANNI PROVOCATI DALLA CONTRAFFAZIONE

DANNI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Molte sostanze utilizzate nella produzione delle attrezzature informatiche possono avere effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente.

Tra queste sostanze nocive il piombo, il mercurio, il cadmio, i ritardanti di fiamma contenenti materiali bromurati e clorurati (PBB, PBDE) e PVC. Fortunatamente molte di queste sono state eliminate dai dispositivi elettrici ed elettronici dopo il 1 Luglio 2006 a seguito della Direttiva Comunitaria (**Direttiva RoHS**), le altre sono state sottoposte a controllo quantitativo.

Un ulteriore danno nell'utilizzo di attrezzature informatiche è quello ambientale, connesso ai quantitativi di elettricità che viene consumata.

L'impatto ambientale più significativo dei prodotti informatici è quello connesso ai quantitativi di elettricità che consumano. Oggi la maggior parte dei prodotti informatici è dotata di dispositivi che consentono l'attivazione della modalità di basso consumo energetico ("sleep"/"standby"), ma, spesso, non si è a conoscenza del fatto che questi prodotti consumano elettricità anche quando sono spenti. Uno studio del *Swiss Federal Energy Agency (Bundesamt für Energie)*, ha dimostrato che le stampanti consumano il 43% del totale di elettricità in modalità "spento".

Mentre si sono raggiunti sostanziali miglioramenti nella modalità di risparmio energetico per le attrezzature informatiche, lo stesso non si può dire per la modalità "attiva", ovvero, quando l'attrezzatura è in funzione. I modelli presenti sul mercato variano notevolmente a seconda del consumo energetico in modalità "attivo" (alcuni di essi consumano il doppio dell'energia di altri), e la modalità "in uso", che, in genere, determina la maggior parte del consumo totale di energia.

Anche le radiazioni magnetiche emesse dalle attrezzature elettroniche potrebbero causare danni alla salute, è per questo motivo che alcune di etichette di prodotto (*TCO, EU Flower, Nordic Swan*) hanno stabilito dei limiti per questo tipo di emissioni.

LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

La normativa di settore pone molti limiti per le aziende che, se correttamente osservati, sono in grado di limitare fortemente l'esposizione a rischi per la salute. A tutti questi controlli, però, non sono sottoposte le merci contraffatte e, che pertanto, sono potenzialmente in grado di mettere a serio rischio la salute dei consumatori.

Infatti, la legislazione in materia di raccolta, trattamento, riciclo e smaltimento delle apparecchiature informatiche (**D. Lgs. 151P/2005**) introduce il tema della responsabilità totale dei produttori sui prodotti:

i produttori sono responsabili dei prodotti anche dopo il momento della vendita e sono tenuti a organizzare tutte le attività necessarie a gestirli anche una volta concluso il ciclo di vita.

Il provvedimento si indirizza agli elettrodomestici grandi e piccoli, alle apparecchiature di illuminazione e di telefonia, a tutti gli strumenti elettrici ed elettronici, ai giocattoli e prodotti per il tempo libero dotati di strumentazione elettrica o elettronica, ai dispositivi medicali, agli strumenti di monitoraggio e controllo, ai distributori automatici e a tutte le apparecchiature informatiche, sia domestiche che professionali.

Le nuove norme impongono in sostanza ai produttori di riutilizzare o riciclare i prodotti a fine vita provvedendo alla rimozione delle sostanze pericolose per l'ambiente, intervenendo nello stesso tempo a livello di produzione per contenere, entro limiti prefissati, la presenza di sostanze dannose per l'ambiente.



VADEMECUM

Come evitare la contraffazione

La vendita di merce contraffatta avviene attraverso differenti canali di distribuzione, nei quali la contraffazione non è sempre evidente. Spesso può compiersi attraverso mercati esterni alla distribuzione regolare siano essi legati al commercio tradizionale o virtuale. Questo vademecum fornisce **pratici consigli per difendersi dal pericolo di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta ed ha la finalità di guidare i consumatori a prevenire i rischi derivanti dall'acquisto** e dall'utilizzo di prodotti contraffatti (o duplicati illegalmente, come ad es. nel caso del *software*), evidenziando ai consumatori l'importanza dell'informazione per non cadere vittime e per non contribuire anche involontariamente ad incrementare il fenomeno. Per contrastare il fenomeno della contraffazione, fondamentale è l'attività svolta dalle Forze di Polizia nazionali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Municipale) che, se accompagnata da un comportamento di acquisto maggiormente consapevole dei pericoli legati alla merce contraffatta, da parte dei consumatori, potrebbe registrare ulteriore efficacia nella lotta al falso.

Al riguardo, durante l'acquisto può essere utile, **verificare la presenza sui prodotti di alcuni dispositivi** appositamente predisposti, quali ad esempio quelli di seguito riportati.

La marcatura CE: la forma è quella indicata di seguito, che riproduce due semicerchi di dimensioni identiche: Può capitare che, a causa delle dimensioni del prodotto, la marcatura venga rimpicciolita (in tal caso non deve comunque essere inferiore ai 5 mm) o ingrandita.



Tale marcatura non deve assolutamente essere confusa con il marchio "China Export" il quale, si differenzia principalmente perché:

- la distanza tra le lettere C ed E è inferiore (le due lettere non sono iscritte in due cerchi tangenti).
- La forma delle lettere si basa su di una struttura ovale e non su di una circolare.

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto dal fabbricante su tutte le apparecchiature informatiche ma anche su altre tipologie di prodotti come giocattoli, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione, deve essere visibile e leggibile sul prodotto oppure, se ciò non fosse possibile a causa della natura specifica del bene, va apposto sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento.

Le etichette di prodotto forniscono un'utile guida nello stabilire standard adeguati e, prestare particolare attenzione nella lettura delle etichette ed acquisire consapevolezza sulle garanzie offerte dai prodotti originali, rappresenta un comportamento efficace per contrastare i rischi derivanti dalla contraffazione.

Ad esempio:

Principali Etichette di prodotto



Flower europeo

Personal computer e portatili



Nordic Swan

Personal computer, fotocopiatrici, stampanti, fax e dispositivi multifunzione



Blu Angel tedesco

Personal computer, portatili, monitor, fotocopiatrici, dispositivi multifunzione



Energy Star

Personal computer, monitor, stampanti, fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, fax, attrezzature per la posta elettronica e scanner



Gruppo per apparecchi energeticamente efficienti (GEEA)

Personal computer, monitor, stampanti, fotocopiatrici, attrezzature per la posta, dispositivi multifunzionali, scanner



TCO

Personal computer, portatili, stampanti, monitor



(Electronic Product Environmental Assessment Tool)

IL BOLLINO SIAE E I SUPPORTI SUI QUALI VA APPLICATO

Nel corso degli anni il bollino SIAE ha subito varie modifiche che l'hanno reso oggi un contrassegno difficilmente falsificabile. Il bollino presenta le seguenti caratteristiche:

- diventa inutilizzabile una volta rimosso.
- Essendo metallizzato non è fotocopiabile né scannerizzabile e contiene elementi anti-contraffazione non percepibili a vista.
- L'inchiostro con il quale è stampato il logo è termoreagente, ossia, se scaldato, anche con la sfregatura delle dita, cambia colore.
- In genere riporta informazioni inerenti al titolo dell'opera, nome del produttore, tipo di supporto, tipo di commercializzazione consentita, numerazione generale progressiva, numerazione progressiva relativa all'opera.




La legge sul diritto d'autore stabilisce che i bollini devono essere applicati su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che recano la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengono ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

È importante ricordare che, oltre a contrastare il fenomeno della contraffazione, **lo scontrino fiscale e la "garanzia"**, devono essere **sempre parte integrante dell'acquisto effettuato**, in quanto idonei a coprire i malfunzionamenti, difetti (sempre possibili) di fabbricazione

e prevedere la sostituzione del prodotto stesso nel caso non sia possibile effettuarne un corretto impiego. In assenza di scontrino, in caso di bene contraffatto, non vi sarà alcuna garanzia né tutela in caso di bene difettoso oltre che in caso di danni arrecati dal prodotto a persone, a cose o a terzi.

Nel settore informatico, tra le Forze dell' Ordine, va specificata l'attività della **Polizia Postale** che in via generale, ha competenza per *tutti quei reati correlati al computer-crime/cyber-crime/ingegneria sociale, e per tutte le fattispecie criminali che sono poste in essere con l'ausilio dei più recenti strumenti tecnologici/informatici, e/o che mirano a creare danno a quest'ultimi*. È possibile segnalare questi casi ai contatti indicati nel sito istituzionale **www.commissariatodips.it**.

L'attività di polizia giudiziaria, pur non essendo esclusivamente di *web-intelligence*, a titolo esemplificativo e non esaustivo tratta reati (anche a mezzo monitoraggio *chat-line, newsgroup, social network, ecc*), in materia di: *hacking* (intrusioni, danneggiamenti informatici), telefonia (fissa, cellulare, voip), *privacy*, illeciti postali, diritto d'autore/*copyright* (video, musica, pay-tv), pedofilia on-line, *e-commerce*, vigilanza sulle frequenze radio televisive, truffe, riciclaggio, frodi con carte di credito o carte di debito, frodi legate all'home *banking*, eversione politica, terrorismo, stupefacenti, armi ed esplosivi, prostituzione, ovvero tutte le fattispecie di reato tradizionali che hanno come fine o strumento per la loro realizzazione il mezzo informatico.



COSA FARE DI FRONTE AL CONTRAFFATTO

E' importante rammentare che, per avere maggiori garanzie sulla sicurezza, l'autenticità e la garanzia, è importante acquistare presso rivenditori autorizzati (ufficialmente dai produttori), anche per esercitare i propri diritti, in caso di difetto o guasto della merce.

A CHI RIVOLGERSI PER TUTELARSI

Nel caso in cui l'acquirente abbia il ragionevole dubbio di aver inconsapevolmente acquistato un prodotto falso, potrà segnalare il fatto a:

Polizia Postale

Che ha competenza *per tutti quei reati correlati al computer-crime/cybercrime/ingegneria sociale, e per tutte le fattispecie criminali che sono poste in essere con l'ausilio dei più recenti strumenti tecnologici/informatici, e/o che mirano a creare danno a quest'ultimi.* È possibile segnalare questi casi ai contatti indicati nel sito istituzionale, SPORTELLO per la SICUREZZA degli UTENTI del WEB, raggiungibile al seguente indirizzo:



www.commissariatodips.it

Nelle sezioni dedicate alla segnalazione o denuncia dei rete telematici , tenersi informati consultando le news o ricercare **le sedi di polizia postale presenti sul territorio nazionale**, al seguente indirizzo:

www.commissariatodips.it/profilo/contatti

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ministero dello Sviluppo Economico-UIBM


→ CALL CENTER

 | +39 06 4705 5800  | +39 06 4705 5750

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00

 | contactcenteruibm@mise.gov.it

→ LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE

 | +39 06 4705 3800  | +39 06 4705 3539

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00

 | anticontraffazione@mise.gov.it

→ SALA PUBBLICO

Dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13,30

Per appuntamenti pomeridiani contattare il Call Center

→ Per maggiori informazioni **consultare il WEB** ai seguenti indirizzi:

www.mise.gov.it

www.uibm.gov.it

Agenzie delle Dogane

→ PROGETTO F.A.L.S.T.A.F.F.

Elaborato ed avviato a partire dal 2004, il progetto FALSTAFF mira a promuovere la circolazione di merci originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera concorrenza del mercato. Il team del progetto FALSTAFF può essere contattato al seguente indirizzo:

 | dogane.falstaff@agenziadogane.it

→ PROGETTO S.I.A.C.

Il Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.) è una progettualità co-finanziata dalla Commissione Europea ed affidata dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza, a conferma del ruolo di centralità del Corpo nello specifico comparto operativo.

L'iniziativa ha preso le mosse dalla maturata consapevolezza che per fronteggiare un fenomeno illecito multidimensionale e trasversale come quello della contraffazione è necessario "fare sistema" fra tutte le componenti istituzionali e gli attori impegnati nella lotta all' "industria del falso". Partendo da questo presupposto, il progetto è stato realizzato come una piattaforma telematica plurifunzionale composta da diversi applicativi che assolvono le funzioni di:

- informazione per i consumatori.
- Cooperazione tra gli attori istituzionali e, in particolare, tra le Forze di polizia e tra queste e le Polizie Municipali.
- Collaborazione tra le componenti istituzionali e le aziende.

Il sito web del Sistema Informativo Anti Contraffazione è curato dal personale del Nucleo Speciale Tutela Mercati, alle dipendenze del Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

È possibile contattare la redazione del S.I.A.C. al numero:

 | +39 08 0588 2221

oppure al seguente indirizzo:

 | siac@gdf.it